

INTESA SULLA PROGRESSIONE DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI ATENEO

PREMESSE

VISTO l'art. 51 del CCNL del comparto università, sottoscritto il 21.05.1996 e, in particolare, il comma 3, il quale stabilisce che *"Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo (Esperti e collaboratori linguistici) è costituito dal trattamento fondamentale di cui al successivo comma e dal trattamento integrativo di Ateneo. Gli incrementi previsti in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto non riassorbono i trattamenti integrativi di Ateneo, salva diversa disposizione contrattuale"*;

VISTO il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018;

VISTO lo stanziamento nel Bilancio di Previsione per l'anno 2021 pari a € 400.000,00 per il trattamento accessorio del personale CEL, come da relativo Fondo certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 13 del 29 settembre 2016;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo 2015-2021 relativo al trattamento giuridico ed economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, stipulato il 26 settembre 2016 (allegato 1);


VISTO il CCNL 2006-09 Art. 87 c. 2 : Fondo per le progressioni economiche per la produttività collettiva ed individuale: *"In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio in cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio"*

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Integrativo relativo al trattamento giuridico ed economico dei Collaboratori ed esperti linguistici, stipulato il 26 settembre 2016, non possono eccedere annualmente la somma certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti, pari a € 400.000,00;

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2020 nell'ambito della Programmazione Triennale Personale TA e CEL 2020-2022 ha approvato per l'anno 2020 la stabilizzazione e il reclutamento a tempo indeterminato attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici, di complessive 10 unità di CEL in servizio a tale data a tempo determinato;

TENUTO CONTO che il personale CEL che al 1 gennaio 2021 ha maturato i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva di riconoscimento della progressione triennale, ai sensi degli articoli 6 e 7 del vigente CCI 2015-2021, ammonta a 15 unità, incluso il personale assunto nell'anno 2020;

TENUTO CONTO che l'art. 6 del citato accordo prevede che il passaggio ad uno scatto superiore è selettivo e viene riconosciuto solo al raggiungimento del target indicato nel sistema di valutazione per una percentuale massima pari all'80% degli aventi diritto, compatibilmente



con i vincoli finanziari e di legge;

CONSIDERATO che l'applicazione congiunta dell'art. 6 (Trattamento economico) e dell'art. 7 (Sistema di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione) del vigente CCI 2015-2021 per il riconoscimento della progressione dei Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio a tempo indeterminato al 1 gennaio 2021, qualora i beneficiari della procedura selettiva per il riconoscimento della progressione triennale, risultino in un numero tale da superare la disponibilità finanziaria pari a circa € 28.000 per il corrente anno 2021, determina per l'anno 2021 un superamento del fondo certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 13 del 29 settembre 2016, in violazione di quanto disposto dall'art. 23, comma 2 del co. 2 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 che dispone "...a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

IN ATTESA che gli attuali vincoli normativi imposti dall'art. 23, comma 2 del D. LGS. N. 75/2017 siano superati e del nuovo quadro contrattuale che sarà definito dal CCNL 2019-21 (in attesa di stipulazione).

Ciò anche in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del Decreto Legge n. 80 del 09.06.2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 113 del 06.08.2021 "*I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità*".

Le Parti, al fine di consentire il riconoscimento della progressione al maggior numero di Collaboratori ed Esperti Linguistici ammessi alla procedura di selezione, concordano:

Art. 1 – Campo di applicazione, durata ed efficacia dell'intesa

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.


Il citato CCI 2015-2021 mantiene la sua validità ed efficacia sino alla stipula del nuovo CCI d'Ateneo

Gli impegni assunti con l'intesa cessano di avere efficacia a seguito della sopravvenuta entrata in vigore di norme contrattuali o legislative con esse incompatibili

Art. 2 – Procedura di valutazione

Esclusivamente per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 (trattamento economico) e dall'art. 7 (Sistema di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione) del CCI 2015-2021, ai Collaboratori ed Esperti Linguistici assunti nell'anno 2020 in caso di valutazione positiva a conclusione della procedura di valutazione viene riconosciuto lo scatto 1, fascia 0-1 secondo gli importi previsti nell'allegato A del Contratto Collettivo Integrativo relativo al trattamento giuridico ed economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, stipulato il 26 settembre 2016. Sarà garantito, tuttavia, il mantenimento del riconoscimento giuridico degli anni maturati per ogni CEL ai fini dell'anzianità al 1° gennaio 2021 e non valorizzata economicamente con il trattamento integrativo per l'anno 2021.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 del citato accordo, ovvero che il passaggio ad uno scatto superiore è selettivo e viene riconosciuto solo al raggiungimento del target indicato nel sistema di valutazione per una percentuale massima pari all'80% degli aventi diritto.



Art. 3 – Norma finale

La data di decorrenza del nuovo scatto stipendiale decorre dal 1 gennaio 2021.

DICHIARAZIONE DELLA PARTE PUBBLICA

La Parte Pubblica si impegna per i CEL assunti nel 2020, che abbiano visto applicata la deroga di cui all'art. 2, a mantenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio non valorizzata economicamente, ma maturata sino al 1° gennaio 2021, calcolata in base all'art. 6 del CCI 2015-21: "omissis ...per il calcolo dell'anzianità complessiva maturata al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, si tiene conto anche dei periodi di lavoro svolti presso l'ateneo Veronese e altri Atenei italiani con contratto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato in qualità di CEL. Omissis..."

La Parte Pubblica si impegna a prevedere uno stanziamento nel budget di previsione annuale 2022 e pluriennale 2023-25 delle somme necessarie ad assicurare la totale copertura degli scatti triennali calcolati in relazione all'anzianità determinata secondo gli articoli 6 e 7 del CCI 2015-2021 anche per il personale CEL, compreso per coloro che nel 2021 hanno superato la valutazione e gli è stata applicata la deroga di cui all'art. 2.

Il riconoscimento complessivo dell'anzianità maturata sarà valorizzato economicamente a decorrere dal 1 gennaio 2022, qualora gli attuali vincoli normativi imposti dall'art. 23, comma 2 del D. LGS. N. 75/2017 siano superati ed in conformità al nuovo quadro contrattuale che sarà definito dal CCNL 2019-21 (in attesa di stipulazione).

Verona, li 29 settembre 2021


Letto, approvato e sottoscritto,


PER LA PARTE PUBBLICA:


Prof.ssa Donata GOTTARDI Prorettore Vicario

Prof. Roberto LEONE Referente per i rapporti con il personale

Dott. Federico GALLO Direttore Generale







Per la PARTE SINDACALE - RSU:

Sig. Giuseppe CASTANO


Dott.ssa Virginia CELLA

Dott. Marco DAL MONTE

Dott.ssa Alessia DANZI

F. TO

F. TO



F. TO



Dott. Francisco DEL MORAL MANZANARES

F. TO

Dott.ssa Cristina NIGLIO

F. TO

Dott. Enrico PIANA

F. TO

Dott. William SCIPIONE

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI:

Dott. Corrado BARES (FLC-CGIL)

Dott.ssa Manuela CALDERARA (CISL)

F. TO

Sig. Luca FRANCESCON (UIL Fed. SCUOLA RUA)

Dott. Matteo PADOVAN (SNALS)